



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 461/17/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE KIPOINT S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI (DELIBERA N. 129/15/CONS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, del 11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE) del 29 luglio 2015, recante “*Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale l’Autorità ha chiesto al MISE informazioni relativamente alla società Kipoint;

VISTA la nota di riscontro del MISE del 15 febbraio 2017 avente ad oggetto “*Rete di franchising della società Kipoint S.p.a.. Richiesta di informazioni*”;

VISTA la nota del 14 marzo 2017, con la quale sono state chieste informazioni alla società SDA Express Courier e la nota di riscontro di quest’ultima del 20 marzo 2017;

VISTO l’atto di contestazione n. 18/17/DSP del 19 luglio 2017, notificato all’operatore Kipoint S.p.a. (di seguito denominata “*Kipoint*” o “*la Parte*”) in pari data, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 6 giugno 2017 ad esso allegata;

CONSIDERATO che Kipoint non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva di Kipoint del 4 agosto 2017, illustrata nel corso dell’audizione tenutasi il 13 novembre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In data 16 novembre 2016 è stata effettuata un’ispezione dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza, su incarico ricevuto dai competenti uffici dell’Autorità, presso la società Grandinetti Express, volta a verificare il tipo di attività svolta. In base agli esiti dell’indagine, la società Grandinetti Express risulta svolgere servizi postali, nello specifico, il servizio di corriere espresso (sia in ambito urbano, sia nazionale), consistente nello svolgimento delle attività di raccolta, di smistamento di invii postali e recapito all’utenza finale, senza essere in possesso del necessario titolo abilitativo.

Dalle predette indagini è emerso che la società Grandinetti Express è affiliata, all’operatore Kipoint S.p.A. (di seguito “*Kipoint*”).

All’esito di ulteriori approfondimenti preistruttori, svolti anche mediante diverse richieste di informazioni e integrazioni documentali, è emerso che la società Kipoint svolge attività di offerta al pubblico di servizi postali, attraverso una rete di affiliati, di cui fa parte la stessa Grandinetti Express, che operano come centri servizi con il marchio Kipoint, in virtù di un contratto di affiliazione commerciale (di seguito, anche contratto di *franchising*);

In particolare, l'operatore Kipoint, controllato interamente dalla società SDA Express Courier (di seguito "SDA"), risulta svolgere il servizio di corriere espresso, consistente, come risulta dall'accordo di collaborazione commerciale stipulato tra SDA Express e Kipoint, nell'accettazione e consegna di spedizioni per i clienti della società SDA.

Sulla base di quanto comunicato dal MISE, in data 15 febbraio 2017, in risposta ad una specifica richiesta dell'Autorità in merito alla rete di *franchising* della società Kipoint, è risultato che tale servizio è svolto dalla società Kipoint in assenza del necessario titolo abilitativo. La stessa circostanza, ossia l'esercizio di attività postale in assenza del possesso del titolo abilitativo richiesto, è stata riscontrata anche relativamente alla maggior parte dei suoi affiliati (settantadue).

Alla luce degli approfondimenti svolti (in particolare, sulla base della succitata nota del MISE), è stato possibile ricostruire l'articolata organizzazione della rete di *franchising*, facente capo a Kipoint, sul territorio nazionale. In particolare, risulta che ottantuno sono i soggetti affiliati alla società. Alcuni di essi operano, a loro volta, attraverso una pluralità di sedi aperte al pubblico (punti vendita), presso le quali vengono svolte le attività di raccolta e consegna di spedizioni. Il numero complessivo di punti vendita (che include i soggetti affiliati e le loro sedi aperte al pubblico) è pari a centodue.

Occorre evidenziare che, sulla base dei riscontri forniti dal MISE, nove dei succitati ottantuno affiliati risultano aver autonomamente conseguito, nel corso degli anni, il titolo abilitativo (autorizzazione generale o licenza individuale) all'esercizio dell'attività postale: sono dunque settantadue i soggetti affiliati Kipoint, privi di titolo abilitativo, considerati dall'Autorità, nell'ambito del presente procedimento.

In base alla documentazione concernente la rete di *franchising* di Kipoint (contratto di *franchising* e Manuale operativo) è altresì emerso che Kipoint esercita attraverso un sistema di *franchising* non soltanto un controllo organizzativo sulla propria rete di affiliati ma anche rilevanti poteri di ingerenza nelle attività e nelle scelte imprenditoriali degli affiliati.

A seguito delle risultanze preistruttorie del 6 giugno 2017, pertanto, è stata predisposta dagli uffici dell'Autorità la contestazione n. 18/17/DSP del 19 luglio 2017, notificata a Kipoint in pari data, per la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", approvato con delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

In sintesi, le violazioni contestate a Kipoint sono:

- l'aver svolto il servizio di corriere espresso, in particolare l'attività di raccolta, in assenza del necessario titolo abilitativo (autorizzazione generale), in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali";

- l'aver svolto il servizio di corriere espresso, in particolare l'attività di raccolta con il marchio Kipoint, tramite una rete costituita da settantadue società affiliate, non munite di autorizzazione generale, in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (segnatamente, diciassette sono le violazioni contestate, una per ciascuna Regione nella quale le suddette società affiliate, raggruppate su base regionale, esercitano attività postale senza essere in possesso del necessario titolo abilitativo).

2. Deduzioni difensive

Kipoint ha inviato il 4 agosto 2017 una memoria di difesa che è stata successivamente illustrata nel corso dell'audizione svoltasi il 13 novembre 2017. Nel corso dell'audizione la società ha ribadito essenzialmente, puntualizzandoli, i principali contenuti della memoria difensiva.

La posizione della Società si articola nei punti di seguito sintetizzati.

2.1 Le attività svolte da Kipoint e dai soggetti ad essa affiliati si inquadrano nell'istituto del mandato in quanto consistono nella mera accettazione di invii da parte di clienti SDA. L'attività di accettazione degli invii postali non rientra nel servizio postale. Kipoint e i suoi affiliati, in base a quanto previsto dall'Autorità nella delibera n. 129/15/CONS, sono mandatari di SDA e pertanto possono operare in assenza di titolo abilitativo.

SDA e Kipoint hanno stipulato un accordo commerciale avente ad oggetto l'erogazione del servizio di accettazione e consegna di spedizioni provenienti da o indirizzate a clienti della stessa SDA presso la rete di affiliati di Kipoint¹. Il rapporto di affiliazione tra Kipoint e i singoli affiliati è invece definito dal contratto di *franchising* e dal Manuale operativo ed investe una molteplicità di servizi. Tali servizi comprendono anche il “servizio di corriere espresso in ambito urbano, nazionale e internazionale” lett. a) prima alinea, delle premesse al contratto di *franchising*. Il ruolo assunto dall'affiliato nell'ambito del rapporto di *franchising* con Kipoint riproduce quello osservato dalla stessa Kipoint nell'ambito dell'accordo commerciale stipulato con SDA.

¹ L'accordo commerciale stipulato con SDA, in data 1 dicembre 2016, ha ad oggetto l'erogazione, da parte di Kipoint e della rete di affiliati, in favore di SDA, del “servizio di accettazione e consegna di spedizioni provenienti da o indirizzate a clienti di SDA presso la rete di affiliati Kipoint”. A tal fine l'accordo prevede che Kipoint si impegna a far sottoscrivere dagli affiliati “il contratto di adesione standard” annesso all'allegato 1 dell'accordo commerciale. Sempre nell'accordo si definiscono le specifiche del servizio: “*le attività di accettazione e di consegna al cliente verranno effettuate esclusivamente presso il punto vendita, restando esclusa ogni attività di trasporto da parte dei punti vendita. Kipoint si impegna, presso i propri punti vendita, a far debitamente compilare e sottoscrivere la modulistica SDA ai clienti che intendano usufruire del servizio*”. Kipoint richiama infine l'art. 8 dell'accordo secondo cui “*Kipoint si obbliga ad osservare e a fare osservare ai propri affiliati, il divieto di utilizzare i marchi SDA per qualunque motivo diverso da quello definito nel presente contratto*”.

Nella propria memoria, Kipoint, illustrando il complesso dei rapporti negoziali intercorrenti con SDA, ha evidenziato che il personale di Kipoint operante nelle società ad essa affiliate, gestisce esclusivamente la fase di accettazione (presa in carico della corrispondenza ai fini della successiva spedizione SDA), mentre tutta l'attività postale relativa al servizio di corriere espresso (successiva presa in carico dei pacchi, trasporto, distribuzione e consegna al cliente), viene svolta da SDA.

In particolare, Kipoint richiama le procedure operative, descritte nell'allegato 4 del predetto accordo commerciale, le quali prevedono che il personale di Kipoint, sia quello operante nei negozi di proprietà, sia quello operante nelle società ad essa affiliate si limita a ricevere materialmente l'invio, a compilare i documenti occorrenti, ad identificare il destinatario, e ad incassare, sempre per conto di SDA, somme dovute in contrassegno. Inoltre prevedono che è il personale SDA a provvedere al ritiro degli invii, al loro trasporto, all'inoltro e alla consegna al destinatario.

Il suddetto personale, dunque, non assumerebbe alcuna responsabilità con riguardo all'erogazione del servizio di corriere espresso. La Società inoltre, nella memoria difensiva, chiarisce che *“Kipoint ha l'obbligo di eseguire le procedure definite da SDA e, con riguardo alla clientela, assume al massimo la responsabilità del depositario”*.

Kipoint nella propria memoria, chiarisce che, come specificato nell'accordo commerciale (e riportato nel Manuale Operativo al punto 3.2.), l'accettazione per il servizio di corriere espresso è svolta, in ambito nazionale in esclusiva per SDA, mentre in ambito internazionale può essere svolto anche per altri corrieri espresso.

Tanto chiarito, Kipoint evidenzia che *“il ruolo di Kipoint S.p.a. si inquadra pertanto nell'istituto del mandato”* e che *“per espletare tale mandato Kipoint si avvale della propria rete di affiliati in franchising”* e che *“...anche gli affiliati alla rete di franchising “...sono chiamati ad espletare esattamente le medesime funzioni che l'accordo commerciale attribuisce a Kipoint”*.

Inoltre, Kipoint osserva anche che il corriere espresso SDA si occupa *“dell'invio del pacco che - in linea con quanto sostenuto da Agcom nella delibera n. 728/13/CONS - denota tutto quel complesso di operazioni che vanno dalla presa in consegna del documento o del pacco da parte del soggetto che espleta il servizio di corriere espresso e che si concludono con la consegna”*.

Secondo Kipoint, come stabilisce l'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 261/99, la raccolta consiste nell'operazione *“di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali.”* Nella presente fattispecie, dunque, il servizio di raccolta, come tutte le altre fasi del servizio postale, ad avviso della società, verrebbe svolta dal fornitore del servizio postale che in questo caso sarebbe SDA.

Ad avviso di Kipoint, quindi, l'attività di accettazione degli invii postali non rientra nel servizio postale e sicuramente non vi rientra quando è svolta da un soggetto diverso dal fornitore del servizio postale.

Infine, Kipoint conclude la propria difesa attribuendo “valenza decisiva” al fatto che Kipoint e i propri affiliati sono mandatari di SDA ai sensi della delibera 129/15/CONS e, dunque, non sono tenuti ad essere in possesso del titolo abilitativo previsto dall’art. 6 del d. lgs. 261/99 e dall’art. 8 del Regolamento.

2.2 I soggetti affiliati sono giuridicamente autonomi e indipendenti da Kipoint. Le previsioni contrattuali inserite nel contratto di *franchising* stipulato tra Kipoint e i soggetti affiliati, che attribuiscono all’affiliante poteri e facoltà di direzione e controllo, non denotano un’ingerenza “abnorme” da parte dell’affiliante, essendo consustanziali al rapporto di *franchising*.

Ad avviso di Kipoint, tutte le clausole contrattuali contenute nel contratto *standard* di *franchising* stipulato tra Kipoint e gli affiliati, che l’atto di contestazione ritiene siano indice di un particolare potere di ingerenza da parte dell’affiliante nei confronti dei soggetti affiliati, sono invece connaturate al rapporto di affiliazione e sono ad esso strettamente funzionali.

Kipoint sostiene che tale tesi sia avvalorata da quanto previsto dalla stessa Autorità al punto 172 della delibera n. 129/15/CONS per cui “*anche le imprese operanti nell’ambito delle affiliazioni commerciali per l’offerta al pubblico di servizi nel settore postale devono munirsi di licenza individuale o di autorizzazione generale in virtù dell’indipendenza giuridica ed economica dei due soggetti pur legati da un rapporto di affiliazione*”.

I poteri di direzione e controllo di cui dispone l’affiliante nei confronti degli affiliati non sono così penetranti da considerare l’insieme di tali soggetti quale unica impresa. A supporto di tale tesi, Kipoint cita la sentenza della Corte di Giustizia *Pronuptia* del 1986.

Per tale ragione, Kipoint ritiene che, anche qualora si accedesse alla tesi secondo cui ogni singolo affiliato necessitasse di un titolo abilitativo, per esercitare l’attività postale, non potrebbe essa in alcun caso essere ritenuta responsabile, in quanto giuridicamente autonoma e indipendente.

Al riguardo, Kipoint cita l’art. 3.1. lett. *d*) del contratto di *franchising* stipulato tra la Società e gli affiliati laddove si prevede che Kipoint obbliga l’affiliato a rispettare la normativa esistente con riguardo all’attività oggetto del rapporto di affiliazione. Pertanto, essendo i soggetti affiliati imprese autonome e indipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa, a Kipoint non dovrebbe essere imputata alcuna responsabilità relativamente al conseguimento del titolo abilitativo da parte dei soggetti affiliati medesimi.

2.3 L’atto di contestazione, nella parte in cui prefigura l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, adotta il criterio del cumulo aritmetico anziché quello del cumulo giuridico.

Secondo Kipoint l’atto di contestazione, nella parte in cui prefigura l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, adotterebbe il criterio del cumulo “aritmetico” anziché quello del

cumulo giuridico in contrasto con quanto sancito dall'art. 8, legge n. 689/81 e dalle Linee Guida approvate dall'Autorità.

In subordine, pertanto, la società Kipoint chiede all'Autorità di applicare l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni, anziché quella del cumulo "aritmetico" (peraltro in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8, legge 689/81 e con il n. 2 delle "Linee Guida" approvate dall'Autorità con delibera n. 265/15/CONS), trattandosi di una violazione unica di una medesima disposizione (l'art. 6 del d.lgs. 261/99, così come integrata dall'articolo 8 del Regolamento), compiuta da un unico soggetto (in questo caso Kipoint S.p.a.) riconducibile ad un unico comportamento, costituito dall'aver creato una rete in *franchising*.

2.4. Insussistenza del presupposto della sanzione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 689/1981.

A dire di Kipoint, infine, sussisterebbe il presupposto per l'irrogazione della sanzione solo quando la condotta è "dolosa o colposa" (art. 3, comma 1, della legge n. 689/1981).

Nel caso di specie, Kipoint avrebbe "*riposto affidamento su quanto espressamente indicato da codesta Autorità in materia di servizi espletati dal mandatario e circoscritti alla raccolta degli invii*".

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 18/17/DSP, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede difensiva da Kipoint, sopra riportate in forma sintetica, si rappresenta quanto segue.

3.1 Le attività svolte da Kipoint e dai soggetti ad essa affiliati si inquadrano nell'istituto del mandato in quanto consistono nella mera accettazione di invii da parte di clienti SDA. L'attività di accettazione degli invii postali non rientra nel servizio postale. Kipoint e i suoi affiliati, in base a quanto previsto dall'Autorità nella delibera n. 129/15/CONS, sono mandatari di SDA e pertanto possono operare in assenza di titolo abilitativo.

Quanto alle doglianze di Kipoint si osserva quanto segue.

L'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS "*Approvazione del Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (di seguito "Regolamento") prevede all'articolo 8, comma 1, che "*è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi del decreto legislativo*". Il comma 2 prosegue puntualizzando che "*l'autorizzazione generale è necessaria per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività per l'offerta dei servizi postali di cui al comma 1 e per l'offerta postale di servizi a valore aggiunto*".

Il comma 4, del medesimo articolo, poi, prevede che "*l'autorizzazione generale non è richiesta per l'attività di solo trasporto*".

Ove ciò non fosse sufficiente, le norme della direttiva 97/67/CE e la giurisprudenza che su di esse si è formata (Causa C-148/10 DHL International NV, già Express Line NV, Sentenza e Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen) considerano servizio postale anche il compimento di una sola delle attività contemplate all'art. 2, punto 1), in quanto la formulazione della norma non prevede affatto che esse siano svolte cumulativamente.

Si osserva che la direttiva 2008/6/CE ha aggiunto all'articolo 2 un punto, 1-*bis*, che definisce il «*prestatore di servizi postali*» come «*un'impresa che fornisce uno o più servizi postali*».

La normativa di riferimento chiarisce, inoltre, che per fornitore postale si intende l'impresa che fornisce uno o più servizi postali e che questi a loro volta possono consistere nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali.

In altri termini ogni fase dell'attività è qualificata come servizio postale. Soltanto l'attività di trasporto, a condizione che sia svolta autonomamente e non in combinazione con le attività precedenti (raccolta e smistamento), o con quelle seguenti (smistamento e distribuzione/consegna), può essere qualificata come non postale e quindi non soggetta a regolamentazione e non condizionata al rilascio di un titolo.

Per essere definito operatore postale è dunque sufficiente che il soggetto imprenditore svolga una delle attività indicate dall'art. 2, n. 1, della direttiva 97/67/CE.

Evidentemente, la *ratio* sottostante alla normativa di riferimento quando cita la fase di raccolta come una delle fasi del servizio postale è proprio quella di considerare quale momento rilevante quello in cui il cliente/utente affida il proprio invio all'operatore, pagando a tal fine un corrispettivo per il servizio reso.

La delibera n. 129/15/CONS, del resto, non compie alcuna distinzione tra la fase di raccolta e quella di accettazione.

Nel caso di specie, dall'analisi di tutta la documentazione prodotta, è emerso chiaramente che sia la società Kipoint sia i soggetti affiliati alla rete di *franchising* di quest'ultima, svolgono attività postale con il marchio Kipoint, in particolare, l'attività di raccolta di spedizioni in favore di SDA. Sono, peraltro, le stesse procedure operative allegata all'accordo commerciale stipulato tra Kipoint e SDA (allegato 4) e il Manuale Operativo a configurare l'attività di accettazione quale vera e propria attività di raccolta nel momento in cui viene specificato che il personale di Kipoint e quello dei soggetti affiliati riceve materialmente l'invio postale dai clienti SDA, compila i documenti occorrenti ad identificare il destinatario, ricevere un corrispettivo per il servizio reso e assumere la responsabilità del depositario. Tali attività, lo si ribadisce, si traducono inequivocabilmente in attività di raccolta vera e propria svolta con il marchio Kipoint per la quale è richiesto il possesso del titolo abilitativo. In questo senso, poco rileva infatti che è il personale SDA a provvedere, in qualità di corriere espresso, al successivo ritiro degli invii al loro trasporto, distribuzione e consegna finale al destinatario. Tanto è vero che nove degli operatori affiliati hanno autonomamente conseguito il titolo abilitativo (autorizzazione generale o licenza), ai fini dello svolgimento di attività postale, e per un

altro, (Grandinetti Express, incluso tra i settantadue soggetti privi di titolo), è stato accertato dalla Guardia di Finanza lo svolgimento di ulteriore attività postale, in particolare, dell'attività di recapito all'utenza finale tramite veicoli a marchio Kipoint.

Del tutto inconferente risulta poi il richiamo effettuato da Kipoint alla delibera n. 728/13/CONS, nel tentativo di dimostrare che l'invio del pacco denoterebbe tutto quel complesso di operazioni che vanno dalla presa in consegna del documento o del pacco da parte del soggetto che espleta il servizio di corriere espresso e che si concludono con la consegna al cliente. Nella delibera citata non vi è infatti alcun richiamo a quanto sostenuto. Infatti, la delibera n. 728/13/CONS ha ad oggetto "*La determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale*". Al punto 62 della predetta delibera si prevede che "*L'invio viene effettuato esclusivamente tramite accettazione presso uno dei circa 14.000 uffici postali dai quali ha inizio la fase di raccolta verso i centri di smistamento a seguito della quale i pacchi vengono ripartiti in funzione delle successive fasi di lavorazione e trasporto, fasi affidate a SDA Express Courier S.p.A. (corriere espresso del Gruppo Poste Italiane)*".

La succitata delibera, anzi, facendo riferimento al servizio di consegna pacchi, offerto da Poste Italiane, indica chiaramente che l'attività di accettazione rientra sicuramente nella fase di raccolta.

Occorre a questo punto soffermarsi su quanto sostenuto da Kipoint in merito alla sua configurazione, e quella degli affiliati alla propria rete in *franchising*, come "sedi mandatarie" di SDA.

A tal proposito, deve innanzitutto evidenziarsi che l'Autorità si è fatta carico di definire le sedi mandatarie proprio prendendo le mosse dalla mancanza di una definizione nei provvedimenti normativi, nonostante fosse una modalità organizzativa largamente utilizzata (cfr. par. 158 della delibera n. 129/15/CONS).

Orbene, come si legge al paragrafo 160 della delibera n. 129/15/CONS, l'Autorità ha ritenuto che "**le sedi giuridicamente appartenenti ad un altro soggetto possano operare sine titolo purché, dal punto di vista regolamentare, siano riconducibili al soggetto abilitato.** A tal fine, si è previsto che il soggetto licenziatario o autorizzato, all'atto della richiesta del titolo (o anche successivamente) fornisca puntuali informazioni sulle "sedi mandatarie". In particolare, si dovrà indicare la denominazione delle sedi qualificate come mandatarie e l'ambito geografico di operatività delle stesse..." (enfasi aggiunta).

Si è poi precisato ai paragrafi 172 e 173 che l'operatore abilitato si sarebbe potuto avvalere di "sedi mandatarie" per offrire "oltre all'attività di raccolta, anche il ritiro degli invii postali (corrispondenza e pacchi)".

Quanto riportato in delibera si è poi tradotto in specifiche disposizioni del Regolamento.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del Regolamento si definiscono sedi mandatarie "*le sedi appartenenti a soggetti giuridicamente distinti da*

quelli abilitati in cui viene svolta in nome e per conto di questi ultimi e sulla base del titolo abilitativo da questi posseduto attività relativa alla fase di raccolta e al ritiro degli invii postali da parte degli utenti”.

I successivi articoli 5, comma 8, *lett. e)* e 10, comma 8, *lett. e)* prevedono che il soggetto licenziatario o autorizzato, all’atto della richiesta del titolo (o anche successivamente) fornisca al MISE, tra le altre, anche le seguenti informazioni “denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie”.

Tale ultima circostanza è confermata anche dal *Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali del MISE*, il quale prevede che affinché le sedi giuridicamente appartenenti ad un altro soggetto possano operare *sine titulo*, ma in virtù della legittimazione come “sede mandataria”, è indispensabile che il soggetto “abilitato” dichiari di volersi avvalere di sedi mandatarie e fornisca precise indicazioni al riguardo (*il soggetto licenziatario o autorizzato all’atto della richiesta del titolo (o anche successivamente) fornisca denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie* (art. 2, comma 6, *lett. e)* del *Disciplinare*).

Ciò posto, occorre osservare che, con specifico riferimento alla rete di *franchising* di Kipoint, l’istruttoria condotta dall’Autorità non ha confermato quanto meramente asserito da Kipoint nella propria memoria, vale a dire la sua qualità e quella dei suoi affiliati di “mandatarie di SDA”.

Sul punto, il MISE, nel riscontrare una precisa richiesta di informazioni dell’Autorità in merito alla rete di *franchising* di Kipoint, ha comunicato che né Kipoint né settantadue dei soggetti affiliati alla sua rete sono dotati di titolo abilitativo, né che le stesse sono state indicate da SDA o da altri operatori postali quali proprie sedi mandatarie”. Anche la società SDA, in risposta ad una richiesta di informazioni di Agcom sui rapporti intercorrenti con la società Kipoint, si limitava a trasmettere copia della relativa documentazione contrattuale senza tuttavia riferirsi in alcun modo a Kipoint come ad una sua “sede mandataria”.

Pertanto, da un punto di vista squisitamente regolamentare, la società Kipoint e i soggetti affiliati alla rete di *franchising*, non potendosi configurare come “sedi mandatarie” di SDA, offrono servizi postali in assenza di titolo abilitativo.

Come innanzi detto, infatti, in base a quanto indicato dall’Autorità nella sua delibera sui titoli abilitativi, se è vero che le attività di raccolta e giacenza possono in via eccezionale essere svolte da soggetti privi di autonomo titolo abilitativo altrettanto vero e che a tal fine è necessario che questi ultimi siano oggetto di apposita dichiarazione e comunicazione al MISE da parte di un soggetto dotato del predetto titolo, dichiarazione quindi che qualificherà i soggetti come proprie “sedi mandatarie”.

Alla luce di tutto quanto detto, delle due condizioni alle quali Kipoint attribuirebbe “valenza decisiva” per giustificare l’assenza di un titolo abilitativo postale “*gli affiliati e*

Kipoint sono... mandatari di SDA” e “SDA è del tutto pacificamente in possesso del titolo abilitativo”, solo la seconda risulta confermata dai registri del MISE mentre non vi è traccia della qualifica di sedi mandatarie né di Kipoint né dei propri affiliati.

3.2. Le previsioni contrattuali inserite nel contratto di franchising stipulato tra Kipoint e i soggetti affiliati, che attribuiscono all'affiliante poteri e facoltà di direzione e controllo, non denotano un'ingerenza “abnorme” da parte dell'affiliante ma sono consustanziali al rapporto di *franchising*.

Il materiale istruttorio raccolto dall'Autorità ha evidenziato non la presenza di singoli operatori abusivi, ciascuno operante autonomamente per proprio conto, ma la presenza di una rete di imprese - di cui Kipoint S.p.a. ha la direzione, coordinamento organizzativo e il controllo – nell'ambito della quale, su ottantuno operatori, settantadue sono privi di titolo abilitativo. Non si tratta, dunque, di casi isolati aventi una rilevanza autonoma, ma di un fenomeno complessivo, dal momento che i singoli operatori abusivi, pur essendo soggetti indipendenti sul piano giuridico, concorrono all'erogazione di un servizio che è unitariamente identificato dal medesimo marchio. Oltre all'unitarietà del marchio, proprio sul piano operativo, come già rappresentato, i singoli punti vendita svolgono attività postale, in particolare attività di raccolta, nel momento in cui il personale del singolo punto vendita Kipoint riceve materialmente l'invio, compila i documenti occorrenti ad identificare il destinatario, incassa l'importo dovuto, sempre per conto di SDA e provvede al deposito degli invii.

È una rete che non si risolve, dunque, nella mera affiliazione commerciale e nell'uso di un determinato marchio, ma è caratterizzata dall'esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di Kipoint, con potere di ingerenza e di decisione su tutti gli aspetti essenziali della gestione dell'impresa da parte degli altri soggetti affiliati.

Se sotto il profilo formale si è di fronte a soggetti distinti, da un punto di vista economico e sostanziale si è di fronte ad un insieme di attività svolte nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria. Nello schema delineato dal nostro ordinamento è all'ente che svolge attività di direzione unitaria del gruppo che viene imputata la responsabilità delle attività svolte dalle società che compongono il gruppo soprattutto laddove, come nel caso di specie, il consumatore sia indotto a ritenere che la qualità elevata e l'omogeneità della prestazione siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio attraverso l'unicità della rete e dei servizi.

I penetranti poteri organizzativi, di direzione e coordinamento di Kipoint sullo svolgimento delle attività di raccolta e giacenza svolte dalle società affiliate con il marchio Kipoint per la fornitura del servizio di corriere espresso, rendono la stessa responsabile della mancanza del titolo abilitativo richiesto, sia in capo ad essa per i propri punti vendita, sia in capo agli affiliati alla rete di *franchising*.

In effetti, le conseguenze giuridiche derivanti dai rapporti in essere tra Società, enti o imprese, devono essere valutate alla luce del potere di ingerenza esercitato da una

Società sotto il profilo del concreto intervento sulla gestione delle altre Società, enti o imprese.

Nel caso di specie, lo si ribadisce, le previsioni del contratto di *franchising* attribuiscono complessivamente a Kipoint il ruolo di Società capogruppo, in quanto esercita una penetrante attività di direzione e di coordinamento organizzativo, nonché rilevanti poteri di intervento sui soggetti affiliati, privi di titolo, dislocati in numerose Regioni del territorio nazionale, i quali, a loro volta, pur essendo soggetti giuridici distinti, non hanno alcun potere di determinare autonomamente le modalità di gestione dell'attività svolta, dovendosi conformare alle istruzioni impartite dalla società Kipoint e alle procedure operative e qualitative previste dal contratto di *franchising* e dal collegato "Manuale operativo".

Kipoint, citando l'art. 3.1 *lett. d)* del contratto di *franchising* stipulato tra la Società e gli affiliati, laddove si prevede che Kipoint obbliga l'affiliato a rispettare la normativa esistente con riguardo all'attività oggetto del rapporto di affiliazione, si osserva che un conto è obbligare il contraente ad un generale rispetto della normativa esistente, non chiarendo peraltro con riferimento a quali aspetti sussista l'obbligo, altro è, anche ai sensi della legge 6 maggio 2014, n. 129 (recante "*Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*"), fare espressa menzione dell'obbligo del rispetto della normativa volta a rispettare la disciplina sui titoli abilitativi per lo svolgimento di servizi postali (nel caso di specie, la necessità per gli affiliati di munirsi dell'autorizzazione generale prescritta dall'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dall'art. 8 del Regolamento n. 129/15/CONS).

Sulla circostanza che i poteri di direzione e controllo di cui dispone l'affiliante nei confronti degli affiliati non sono così penetranti da considerare l'insieme di tali soggetti quale unica impresa, la società Kipoint cita la sentenza della Corte di Giustizia *Pronuptia* del 1986.

Sul punto, si riporta quanto affermato dalla Corte di Giustizia al paragrafo 13 della citata decisione laddove, nel rilevare che le tipologie di contratti di *franchising* sono molto eterogenee, specifica che nella sentenza in esame i giudici si sarebbero occupati esclusivamente di esaminare i contratti di *franchising* "*in materia di distribuzione, nell'ambito del quale il concessionario si limita a vendere determinate merci in un negozio recante l'insegna del concedente*". Resta fuori, ad avviso della Corte, nella sentenza richiamata, la trattazione dei contratti di *franchising* "*in base ai quali il concessionario offre servizi usando l'insegna, il nome commerciale, e talvolta il marchio del concedente e conformandosi alle direttive di questo*".

Al riguardo, si richiama la normativa in materia, costituita dalla legge 6 maggio 2004, n. 129 "*Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale*", che all'art. 1 definisce l'istituto dell'affiliazione commerciale (*franchising*). L'oggetto del contratto, per come individuato dal legislatore, consiste nella concessione, da parte del *franchisor* (o affiliante) al *franchisee* (o affiliato), a fronte di un corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchi, denominazioni commerciali, insegne,

modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti) nonché assistenza tecnica e commerciale.

Al di là della qualificazione che le parti abbiano voluto attribuire al contratto, è evidente che in questo caso il soggetto affiliato non solo utilizza, secondo lo schema contrattuale, il know-how fornito dall'affiliante, ma svolge una fase del ciclo di lavorazione ed è quindi inserito nell'organizzazione unitaria finalizzata a prestare l'attività di raccolta del servizio di corriere espresso di SDA.

3.3. Il criterio di calcolo della sanzione è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8, legge n. 689/81 e dal n. 2 delle "Linee Guida" approvate dall'Autorità con delibera n. 265/15/CONS

Con specifico riferimento alla determinazione del "quantum" della sanzione, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da Kipoint, le valutazioni dell'Autorità sono conformi alle sue Linee Guida.

A tal proposito si osserva che, l'allegato A alla delibera n. 265/15/CONS "*Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" prevede la quantificazione in concreto della sanzione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il primo comma, dell'art. 8, della legge n. 689/1981, prevede l'istituto del cumulo giuridico, per l'applicazione delle sanzioni concernenti "*[...] chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*".

Pertanto, il cumulo giuridico trova applicazione, tra l'altro, nei casi in cui si rilevino, in capo ad uno stesso soggetto, più violazioni della medesima disposizione.

Ebbene nel caso di specie l'Autorità, fin dall'atto di contestazione, ha applicato il criterio del cumulo giuridico considerando come unitaria la condotta di Kipoint rispetto alla mancanza del titolo abilitativo da parte dei propri affiliati. In particolare, si è considerato che Kipoint, con una sola azione, ossia l'omesso controllo del possesso del titolo abilitativo nei confronti dei propri affiliati nell'ambito della medesima Regione, ha compiuto molteplici violazioni (una per ogni soggetto operante, in qualità di affiliato, in una medesima Regione) di un'unica disposizione normativa – ossia quella relativa all'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*".

3.4. Insussistenza del presupposto della sanzione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 689/1981.

Quanto alla tesi del legittimo affidamento da parte di Kipoint con conseguente esclusione di responsabilità, è sufficiente richiamare quanto già ampiamente illustrato al punto 3.1.

In sintesi, è da escludersi un legittimo affidamento di Kipoint dal momento che quest'ultima, citando più volte la delibera n. 129/15/CONS, avrebbe dovuto conoscere tutte le disposizioni adottate dall'Autorità per disciplinare le sedi mandatarie anziché limitarsi a citare strumentalmente solo quelle relative alla definizione di "sede mandataria".

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la violazione da parte di Kipoint S.p.a. dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" per aver svolto attività postale in assenza di titolo abilitativo;

RITENUTO che Kipoint, data l'intensità dei poteri di ingerenza esercitati nei confronti dei soggetti affiliati, sia responsabile del fatto che l'offerta al pubblico di servizi postali fosse svolta da propri affiliati non muniti di autorizzazione generale, in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", violazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO che, in relazione alla mancanza di titolo operativo in capo agli affiliati, in applicazione del criterio del cumulo giuridico, la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, ricorra per ciascuna delle Regioni del territorio nazionale in cui uno o più affiliati svolgono attività postale non muniti del necessario titolo abilitativo, nello specifico:

- 1) Lombardia: 14 operatori affiliati (Z.I.T.E.C. ZENGA INTERNATIONAL TRADE EXPORT CONSULTANT SRL, Via Piave 144, Saronno (VA); TRIOTEK SRL, Via delle Regioni 36, Segrate; FAST TIME SRL, Via Isonzo, 37, Samarate (VA); FAST DELIVERY & LOGISTICS SRL, Viale Alessandro Manzoni 10, Bernate Ticino (MI); NEO SERVICE SRL, Via Gian Carlo Sismondi 36, Milano; BRIANZA EXPRESS SRL, Via Panzini 8/10, Lissone (MI); PIACENZA GLOBAL OFFICE SERVICE SRL, Via IV Novembre 132, Piacenza (PC); GER.MA S.A.S DI GERARDI VITTORIO & C., Via Morazzone 8, Varese; METODO SRL, Via Bergamo 32, Curno (BG); SAITEL SRL, Via Andrea Costa 2, Milano; STOCK HOUSE S.A.S DI GROSSI ALESSANDRO & C., Corso Sempione, 51, Milano; UNION PEOPLE SRL, Via Provinciale 663, Lipomo (CO); SUPERMEDIA SPA, Viale Sant' Eufemia 108/E, Brescia; XING YU DI HU LIWEI, Via Paolo Sarpi 36, Milano)
- 2) Piemonte: 2 operatori affiliati (SPEED SERVICE SRL, Via Cibrario 32bis, Torino; GRG SRL, Via Grassi 4, Torino;

- 3) Lazio: 3 operatori affiliati (SYRTIS SRL, Via Roma 39, Pomezia (RM); VELOCITTA' DI DE SIMONE STEFANIA, Piazza Diaz 12, Cassino (FR); TELEFONIA COLLATINA SRL, Via Massimi 154, Roma)
- 4) Campania: 11 operatori affiliati (MEDITERRANEA TRADE SRL, Via Nuova Lavorate 55, Sarno (SA); SANGIOVANNI SERVICE S.A.S, Via Olevano 123, Battipaglia (SA); PUNTO EXPRESS SRLS, Via Giuseppe Maria Bosco 49, Caserta; S.L. SOLUZIONI LOGISTICHE SRL, Via Diocleziano, 276/278, Napoli; NOVAVIDA SAS DI CATAPANO GIOVANNI & C., Corso Garibaldi 16, Salerno; ISCHIA POSTAL SERVICE SRL, Via Monsignor Filippo Schioppa 60-62, Forio (NA); PUNTO SERVIZI SRL, Via del Ristoro 15, S. Giuseppe Vesuviano (NA); DUEMME EXPRESS SRLS, Via Rossi 52, Volla (NA); LOGISTICA ITALIA SRL, Via Roberto Wenner 44, Salerno; KI EXPRESS SRL, Viale A. Gramsci 13, Napoli; RAELE ARTURO, Via P. Baratta 130, Battipaglia (SA);
- 5) Puglia: 10 operatori affiliati (G.P.L. SRL GLOBAL PERSONAL LOGISTYC, Via Roma 164, Monopoli (BA); INPUT POINT SRL, Via Bengasi 40, Foggia; FE. PA SERVICE SRL, Via Regina Margherita 41, Gravina in Puglia (BA); ICARO SRL, Viale Commenda 6, Brindisi; PUNTOPOSTA SRL, Via Gaetano Salvemini 24/26, Bari; PUNTO UFFICIO SAS, Via Paolo Veronese 6, Barletta (BT); LECCE RECAPITO SRL, Via Orsini del Balzo 37, Lecce (LE); PUNTO SERVICE SAS di BIAGIO MALDERA & C, Viale IV Novembre 49, Corato (BA); FP SERVICE SNC di FACCIOLONGO MICHELE, Piazza della Repubblica 33, Canosa di Puglia (BA); DITTA INDIVIDUALE DAGNELLO MIRKO, Corso Alcide De Gasperi 68, Trani (BAT)
- 6) Calabria: 6 operatori affiliati (GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE SNC Contrada Annunziata, Lamezia Terme (CZ); DE.RO.SA. GROUP SAS DI ROMEO DOMENICO, Via Toscanini 7, Gioia Tauro (RC); VUESSE SRL, Piazza Zumbini snc, Cosenza (CS); SANFILIPPO SNC di SANFILIPPO ANGELO & C., Viale Rimembranze Vico VI, Corigliano Calabro (CS); MAIUOLO FRANCESCO DI, Via Cristoforo Colombo 73, Catanzaro)
- 7) Emilia-Romagna: 3 operatori affiliati (OLIVIERI GEMMA, Via Collegio dei Nobili 4, Parma; PEGASUS MODA DI LIU DAN, Via Galliera 60/a, Bologna;
- 8) Trentino Alto Adige: 2 operatori affiliati (CON.FID.STATION SRL, Via Wolfgang Goethe 27, Bolzano;
- 9) Toscana: 1 operatore affiliato (PLAYNET ITALIA SNC, Via Dell' Albero 10/r, Firenze)

- 10) Liguria: 2 operatori affiliati (DUEPI DI PASQUINI IVANO & C. SAS, Via Andrea Doria 42, Imperia; SERVICE FOR YOU di SARTORIS ROBERTA & C SNC, Viale San Bartolomeo 247, La Spezia)
- 11) Umbria: 2 operatori affiliati (PAOLA MURGIA DITTA INDIVIDUALE, Via Leonardo Da Vinci 61, Gubbio; MA. PI SERVICE SNC DI PIERINI LILIANA E MACCARELLI SIMONE, Via Olaf Palme 66/68, Bastia Umbra (PG);
- 12) Sicilia: 6 operatori affiliati (DPR SPEDIZIONI & SERVIZI, Via A. Manzoni 3/L, Vittoria (RG); PUBLIVISUAL Di TURTURICI PAOLO, Via Enrico Fermi snc, Termini Imerese (PA); GLOBAL TRADE SRL, c/da Babbaurra snc, 93017, San Cataldo (CL); KI BAGHERIA SNC DI FRICANO ROBERTO & C, Via Giuseppe Mulè 23, Bagheria (PA); ERA SERVICE SAS DI PETROSEMOLO AUGUSTO & C, Via N. Tommaseo 185, Giarre (CT); CFA DI CREATI CARLO NARCISO & C., Via Roma 86, San Gregorio di Catania; DITTA INDIVIDUALE TERMINE DOMENICO, Via Buoni Amici 81, Ribera (AG);
- 13) Sardegna: 2 operatore affiliato (GAVIANO SERVIZI Snc di GAVIANO ELISA & Co, Via Is Maglias 119, Cagliari; MASTER POST SRL, Via del Redentore, 236 E/F, Monserrato (CA);
- 14) Veneto: 4 operatori affiliati (CARTOSERVICE S. RITA SRL, Via Pier Paolo Vergerio 50, Padova; BARICH TRASPORTI SRL, Sestiere Cannaregio 951, Venezia; TECNOSTAR SAS di LIBRALATO ERNESTO & C, Via Giorgione, 3/A, Resana (TV); GIMA SERVICE SNC DI MAURIZIO CASATI & C., Via D. Valeri 9, PonteSan Nicolò (PD); LOGISTIC NET SRL, Via Vasco De Gama, 56, Bassano Del Grappa (VI);
- 15) Friuli Venezia Giulia: 1 operatore affiliato (ISOTEC SRL, Via Trieste 2, Villesse (GO);
- 16) Marche: 2 operatori affiliati (ALL SERVICE POINT SRL, Via Carlo Pisacane, 98/100, Fano (PU); IB SERVIZI DI INGA BRANDT, Via Marconi 2, Ancona)
- 17) Basilicata: 1 operatore affiliato (SERCOM SAS di ANTONELLO MARSICO & C, Via Anzio 27/c, Potenza)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, *“chiunque violi gli obblighi inerenti all'autorizzazione generale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinque mila euro a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e delle *Linee Guida* di cui alla citata delibera n. 265/15/CONS:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti. Per il soddisfacimento di tali esigenze risultano particolarmente rilevanti le attività in cui c'è un contatto diretto con gli utenti, quali la raccolta di invii postali consegnati dai clienti (mittenti). L'esternalizzazione operata nell'ambito del gruppo Kipoint S.p.a., secondo il modello prefigurato nel contratto di *franchising*, in mancanza di adeguate e tempestive azioni di coordinamento e vigilanza da parte della società capogruppo, ha portato al coinvolgimento di un numero considerevole di operatori abusivi ai quali è affidata principalmente la suddetta attività di raccolta e giacenza, con conseguente pregiudizio sull'affidabilità e correttezza professionale dei fornitori del servizio, ingenerato negli utenti dall'utilizzo del marchio Kipoint S.p.a.. Sempre sotto il profilo della gravità, deve considerarsi che la violazione accertata riguarda il coinvolgimento nella fornitura dei servizi postali da parte di settantadue imprese abusive operanti, in ambito nazionale, in diciassette Regioni.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

C. Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, Kipoint è una società interamente controllata da SDA Express Courier, il cui azionista unico è Poste Italiane S.p.a.. Tale Società, attraverso una rete in *franchising*, offre servizi di vario genere tra cui quello di corriere espresso nazionale e internazionale. Kipoint, in ambito nazionale, si avvale dell'attività di *service* prestata da SDA mentre in ambito internazionale si avvale di fornitori tra cui Fedex, Bartolini e UPS.

Si tratta, quindi, di un soggetto dotato di un'elevata qualificazione professionale, sicuramente in grado di valutare la rilevanza degli obblighi prescritti dalla normativa di settore nonché dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, l'analisi del conto economico relativo al bilancio di esercizio sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) per un valore di circa euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecento/00).

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, ovvero in dettaglio le seguenti somme:

1. euro 15.000,00 (quindicimila/00), per aver svolto Kipoint S.p.a. attività postale in assenza del necessario titolo abilitativo, in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

2. euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ognuna delle diciassette Regioni all'interno della quale operano le Società affiliate in assenza di titolo abilitativo per l'offerta al pubblico di servizi postali, in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione da parte della società Kipoint S.p.a., con sede legale in Roma, viale Europa n. 175, degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale per la fattispecie sopra descritta;

ORDINA

alla società Kipoint, con sede legale in Roma, viale Europa n. 175, di pagare la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la società Kipoint dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale;

INGIUNGE

alla società Kipoint, con sede legale in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 461/17/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 461/17/CONS*”.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi